



# Città di San Vito dei Normanni

1° SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

## **BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI (L.R. N. 10/2014).**

### **IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE**

**VISTO** il decreto sindacale n. 2 del 01/04/2021, di nomina a Responsabile del 1° Settore – Servizi Amministrativi e alla Persona, per le funzioni ed attribuzioni di cui agli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTA** la deliberazione della Giunta comunale n. 198 del 07/12/2022;

**VISTA** la propria determinazione n. \_\_\_ del 28/12/2022, con cui è stato approvato lo schema definitivo del presente bando e la relativa modulistica;

**VISTA** la legge regionale n. 10 del 07/04/2014, e successive integrazioni e modificazioni;

### **RENDE NOTO**

che è indetto, ai sensi della Legge Regionale n.10 del 07/04/2014 e ss.mm.ii., il BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P.) DI PROPRIETA' COMUNALE, NONCHE' DELL'A.R.C.A. NORD SALENTO (già IACP della Provincia di Brindisi), che si renderanno disponibili nel Comune di San Vito dei Normanni, fatte salve eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di San Vito dei Normanni su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente Bando di Concorso. Gli interessati possono partecipare ad una sola assegnazione in ambito Regionale.

### **Articolo 1**

#### **REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE**

La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata dal soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare.

1. Può presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica:
  - a) chi ha la cittadinanza italiana. Il cittadino straniero è ammesso in conformità a quanto previsto dall'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (*Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*):
    - i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, purché in possesso di Attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. 06/02/07, n.30;
    - i cittadini stranieri extracomunitari, in conformità all'art.40 del D.L.25 luglio 1998, n.286 come modificato dall'art.27 co.1 della legge 30 luglio 2002, n.189 e s.m.i., in possesso di regolare permesso di soggiorno almeno biennale, in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, che svolge regolare attività di lavoro subordinato o autonomo alla data di pubblicazione del presente bando;
    - i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art.29 comma 3-ter del D.Lgs. n.251 del 19/11/2007;
  - b) chi ha la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune di San Vito dei Normanni, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti produttivi nell'ambito del Comune di San Vito dei Normanni o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
  - c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località; ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'alloggio si applicano gli standard di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regione Puglia n.10/2014;
  - d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
  - e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite di € **15.250,00**



# Città di San Vito dei Normanni

1° SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

determinato ai sensi dell'art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e s.m.e.i. (*Norme per l'edilizia residenziale*) vigente al momento della scadenza del bando (*"il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento"*).

Per essere considerati a carico i figli fino a 24 anni devono avere un reddito personale annuo (al lordo degli oneri deducibili) non superiore a €. 4.000,00 (dal compimento del 25esimo anno di età il limite scende a €. 2.840,51).

Il reddito di riferimento è quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per le indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi.

In sede di verifica delle dichiarazioni formulate nella domanda, nel caso di eventuale discordanza tra i redditi dichiarati e quelli accertati dal Comune del nucleo familiare richiedente, se il reddito accertato non supera il limite di reddito di partecipazione previsto dalla legge regionale n.10/2014 e nell'ipotesi che tale irregolarità sia un evidente errore materiale, gli interessati potranno essere comunque collocati utilmente in graduatoria e tale mancata corrispondenza potrà essere sanata con il "soccorso istruttorio" da parte del Comune.

Il reddito è dichiarato dal richiedente e verrà accertato nelle forme di legge e la dichiarazione riguarda ogni componente il nucleo familiare.

La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificata ai sensi di legge e può essere anche documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. La falsa dichiarazione sui predetti stati comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria, ai sensi del comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 10/2014.

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice con loro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

a) conviventi *more uxorio*;

b) ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;

c) affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che siano inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.

3. I requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente a quelli indicati alle lettere c), d), e f) di cui al comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare al momento della presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione e devono permanere in costanza del rapporto.

4. La Giunta Regionale, in sede di localizzazione degli interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.

---

## Articolo 2

### TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – ESCLUSIONI

---

2.1 La domanda di partecipazione al presente bando va compilata utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune di San Vito dei Normanni ed acquisibile al sito internet istituzionale all'indirizzo <http://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it>, all'Albo Pretorio online o alla sezione Amministrazione Trasparente nell'area "Bandi di concorso", ovvero in formato cartaceo presso l'Ufficio URP del Comune.

La domanda di partecipazione, debitamente compilata in ogni sua parte nonché debitamente sottoscritta, deve contenere la copia di un documento d'identità in corso di validità del richiedente, deve essere corredata di tutta la necessaria ed idonea documentazione e deve tra l'altro indicare l'esatto indirizzo e recapito telefonico del richiedente.



# Città di San Vito dei Normanni

1° SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

**LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DEVE ESSERE INVIATA PERENTORIAMENTE ENTRO LE ORE 23:59 DEL 28/02/2023**

con una delle seguenti modalità:

- a) per via telematica mediante indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC), ovvero di un proprio delegato alla trasmissione, al seguente indirizzo PEC [comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it), indicando l'oggetto: "BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP 2022";
- b) a mezzo raccomandata A.R., entro il termine ultimo previsto, indicando sulla busta la seguente dicitura: "BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP 2022";
- c) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di San Vito dei Normanni – Piazza Carducci (Palazzo dell'Orologio), indicando sulla busta la seguente dicitura: "BANDO DI CONCORSO PER ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP 2022".

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione e/o integro in ogni sua parte entro l'orario e il giorno fissati come termine ultimo per la presentazione delle domande (per le raccomandate A/R farà fede la timbratura postale).

Con la sottoscrizione della domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta e/o se necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, come previsto nel presente bando di concorso; inoltre, esonera l'operatore del sindacato/CAF/patronato da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della stessa.

Le dichiarazioni mendaci, oltre a determinare la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti mediante provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità degli atti.

2.2 Saranno escluse le domande:

- a) non firmate;
- b) prive della copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità, salva l'ipotesi in cui la domanda venga firmata digitalmente;
- c) pervenute al Protocollo comunale successivamente alla scadenza del termine previsto ovvero inviate tramite raccomandata A.R. o tramite PEC dopo lo stesso termine;
- d) in cui risulti il superamento del limite reddituale stabilito dal presente bando di concorso;
- e) nei casi di dichiarazioni mendaci, formazione od uso di atti falsi.

## Articolo 3

### CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate e documentate ove necessario dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo il disposto dell'art. 5, comma 1, da a1) ad a16), della Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.:

<b>a1)</b>	<b>reddito del nucleo familiare</b> , determinato con le modalità di cui all'articolo 21, della Legge n. 457/1978 (vedi requisiti di ammissione al concorso punto 1.e), non superiore ai seguenti limiti:	
a)	inferiore ad una pensione sociale (€ 5.983,64 annui):	<b>punti 4</b>
b)	inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.702,54 annui):	<b>punti 3</b>
c)	inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 12.686,18 annui):	<b>punti 2</b>

Nota bene: La mancanza di reddito o lo stato di indigenza deve essere autocertificato ai sensi di legge. La falsa dichiarazione sugli stati prima riportati, comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria.

<b>a2)</b>	<b>nucleo familiare</b> composto	
a)	da 3 a 4 unità:	<b>punti 1</b>
b)	da 5 a 6 unità:	<b>punti 2</b>
c)	da 7 ed oltre unità:	<b>punti 3</b>

<b>a3)</b>	<b>famiglia monogenitoriale</b> con uno o più minori a carico:	<b>punti 2</b>
------------	--	----------------



# Città di San Vito dei Normanni

1° SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

<b>a4)</b>	<b>richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età</b> alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico:	<b>punti 1</b>
<b>a5)</b>	<b>giovani coppie</b> - famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: <i>Tale punteggio è attribuibile:</i> a) <i>purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età;</i> b) <i>qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata;</i>	<b>punti 1</b>
<b>a6)</b>	<b>presenza di disabili</b> nel nucleo familiare: <i>Ai fini dell'attribuzione del punteggio, si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75%, ovvero, se minore, con certificazione di difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età o ipoacustici (Legge n. 289/1990).</i>	<b>punti 3</b>
<b>a7)</b>	<b>nucleo familiare che rientri in Italia o che sia rientrato da non più di dodici mesi</b> dalla data di pubblicazione del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi:	<b>punti 1</b>
<b>a8)</b>	<b>richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km</b> da quella di residenza: <i>Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.</i>	<b>punti 1</b>
<b>a9)</b>	<b>richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni</b> dalla data di pubblicazione del bando <b>in locali adibiti impropriamente ad alloggio</b> (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta, dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: <i>La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.</i>	<b>punti 4</b>
<b>a10)</b>	<b>richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni</b> dalla data del bando in <b>alloggio antigienico</b> , ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 ( <i>Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione</i> ) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione:	<b>punti 2</b>
<b>a11)</b>	<b>richiedenti che coabitino</b> con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: <i>La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.</i>	<b>punti 2</b>



# Città di San Vito dei Normanni

1° SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

<b>a12)</b>	<b>richiedenti che abitino</b> , alla data di pubblicazione del bando, con il proprio nucleo familiare in <b>alloggio sovraffollato</b> rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.):	
a)	oltre 2 persone in più:	<b>punti 1</b>
b)	oltre 3 persone in più:	<b>punti 2</b>
<b>a13)</b>	<b>richiedenti fruitori di alloggio di servizio</b> che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo:	<b>punti 1</b>
<b>a14)</b>	<b>richiedenti che devono abbandonare l'alloggio</b> a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando:	<b>punti 6</b>
<b>a15)</b>	<b>richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto</b> intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014). Di seguito si riporta il testo dell'art. 2 D.M. 14 maggio 2014: <b>Art. 2 – Criterio di definizione di morosità incolpevole</b> <i>1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.</i> <i>2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ perdita del lavoro per licenziamento;</li><li>▪ accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;</li><li>▪ cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;</li><li>▪ mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;</li><li>▪ cessazioni di attività libero-professionali o d'impresе registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;</li><li>▪ malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.</li></ul>	<b>punti 6</b>
<b>a16)</b>	<b>richiedenti che abitino in un alloggio</b> il cui <b>canone locativo</b> incida in misura <b>non inferiore al 30 per cento</b> sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. (vedi requisiti di ammissione al concorso punto e):	<b>punti 1</b>

I documenti e/o dichiarazioni necessari per comprovare la sussistenza delle condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono specificatamente indicati nel modello di domanda (allegati A1, A2).

Si precisa che, non sono tra loro cumulabili:

- il punteggio di cui alla lettera a9) con quello di cui alla lettera a10);
- il punteggio di cui alla lettera a14) con quello di cui alla lettera a15);
- i punteggi di cui alle lettere a14) e a15) con quelli di cui alle lettere a9), a10), a11), a12) e a13).

In questi casi si sceglie il criterio che consente di ottenere il maggior punteggio.

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad



# *Città di San Vito dei Normanni*

1° SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

Per l'attribuzione dei punteggi di cui alle lettere a9), a10), a11), a12), si precisa che occorre allegare alla domanda idonea certificazione relativa alle condizioni di improprietà o antigienicità e/o sovraffollamento dell'alloggio, rilasciata dalla A.S.L. (Dipartimento Prevenzione - Brindisi), dall'Ufficio Tecnico Comunale o da un professionista abilitato, ovvero certificazione rilasciata dagli organi preposti all'assistenza pubblica dalla quale risulti che il locale è procurato a titolo precario.

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.

Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13 della L.R. n. 10/2014.

---

## **Articolo 4**

### FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

---

Il Comune, sulla base delle condizioni dichiarate dal concorrente e/o accertate d'ufficio, entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, provvede all'attribuzione del punteggio per ciascuna domanda e alla conseguente formulazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine di attribuzione dei punteggi. Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è immediatamente pubblicata per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio online, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente e sul portale istituzionale all'indirizzo [www.comune.sanvitodeinormanni.br.it](http://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it), dandone ampia pubblicità.

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione provinciale di cui all'articolo 42 della L.R. n. 10/2014, per il tramite del Comune.

Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla suddetta Commissione.

La Commissione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione, provvede all'approvazione e alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Ai fini della collocazione in graduatoria, tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio, viene effettuato il sorteggio pubblico a cura di un notaio o di un ufficiale rogante.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile del Settore e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi all'Albo Pretorio online, nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente e sul portale istituzionale all'indirizzo [www.comune.sanvitodeinormanni.br.it](http://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it) e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili.

La graduatoria, che ha durata quadriennale, sostituisce a tutti gli effetti quella precedente e conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva o aggiornata nei modi previsti dall'art. 7 della L.R. n. 10/2014.

---

## **Articolo 5**

### VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

---

Prima dell'assegnazione degli alloggi disponibili o che si rendano disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria, il Comune effettuerà la verifica in ordine alla permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. fra il



# *Città di San Vito dei Normanni*

1° SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per unalloggio adeguato.

Il Comune, accertata la mancanza nell'assegnatario, di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, dell'articolo 8 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione di cui all'art. 42 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

A norma dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii, il Comune e l'A.R.C.A. Nord Salento possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

---

## **Articolo 6**

### **ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO**

---

1. L'assegnazione, in locazione semplice, degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Responsabile del Settore competente del Comune di San Vito dei Normanni, previa verifica della permanenza dei requisiti come in precedenza indicato.
2. E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri, di cui all'articolo 22 della L.R. n. 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:
  - a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone;
  - b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone;
  - c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone;
  - d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone;
  - e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.
3. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del Comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

---

## **Articolo 7**

### **SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI – CANONE DI LOCAZIONE**

---

In caso di disponibilità di più alloggi da assegnare nello stesso arco temporale, anche a seguito di nuovi interventi costruttivi che si concludono nel tempo di vigenza della graduatoria, il Comune, d'intesa con l'ente gestore, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata (nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria definitiva) dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza, stabilito dalla graduatoria, nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2, della L.R. n. 10/2014.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso e comunica al Comune la data di consegna degli alloggi e il nominativo dell'assegnatario.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di



# *Città di San Vito dei Normanni*

1° SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione, entro il termine indicato, comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 10/2014.

Il contratto di locazione sarà stipulato su quello tipo approvato dalla Giunta Regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, sottoposto alla disciplina della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii. Qualora la Giunta Regionale, dovesse adottare modifiche, al contratto tipo di locazione già approvato, l'ente gestore predisporrà il nuovo contratto e lo comunicherà all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione;
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio;
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto;
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penalità applicabili;
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni;
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario;
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione;
- h) le norme che regolano la mobilità.

Il canone di locazione degli alloggi sarà determinato sulla base di quanto disposto dalla L.R. n. 10/2014 al Capo III "Canoni alloggi edilizia residenziale pubblica".

---

## **Articolo 8**

### AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE E BANDI SPECIALI

---

È facoltà del Comune di San Vito dei Normanni, sulla base delle specifiche condizioni locali, pubblicare bandi integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 10/2014.

La Giunta Regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando ove necessario requisiti aggiuntivi.

---

## **Articolo 9**

### RISERVA ALLOGGI

---

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta Regionale, il Comune e l'ente gestore possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 per cento, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

- a) pubbliche calamità;
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero;
- c) gravi motivi di pubblica utilità;
- d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della L.R. n. 10/2014;
- e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi, in ogni caso, da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti, relativi alle sistemazioni provvisorie, sono stipulati dall'ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

---

## **Articolo 10**

### ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

---

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune di San Vito dei Normanni nei seguenti casi:





# *Città di San Vito dei Normanni*

1° SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui innanzi, comunque accertate dal Comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni, dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento, l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione provinciale per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro quindici giorni, dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

---

## **Articolo 11**

### **DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE**

---

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11 della L.R. 10/2014;
- b) abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- c) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;
- d) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali;
- e) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18, della L.R. 10/2014;
- f) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione.

La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio.

Il Comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta Regionale.

---

## **Articolo 12**

### **INFORMATIVA IN MATERIA DI DATI PERSONALI**

---

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, attuativo del Regolamento UE n. 679/2016, la raccolta dei dati personali di cui al presente bando persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento. I dati acquisiti formeranno oggetto di trattamento sulla base della normativa soprarichiamata.

Il trattamento di tali dati acquisiti in dipendenza della partecipazione al presente concorso:

- a) è effettuato in base alla Legge Regionale n. 10 del 7 aprile 2014;
- b) avverrà anche con l'ausilio di strumenti informatici;
- c) è necessario, così come il relativo conferimento, per consentire la partecipazione del concorrente alla presente selezione ed il mancato consenso al loro trattamento impedisce di partecipare alla selezione medesima;
- d) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, nei limiti soggettivi ed oggettivi previsti da norme di legge e/o regolamento: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento di selezione in questione; ai soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri soggetti titolari del diritto di accesso a norma della legge n. 241/90. Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della pubblica amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti



# *Città di San Vito dei Normanni*

1° SETTORE – SERVIZI AMMINISTRATIVI E ALLA PERSONA

dalla legge e dal Garante. Le informazioni raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Vito dei Normanni, con sede in Piazza Carducci n.1 – San Vito dei Normanni (BR), legale rappresentante il Sindaco pro-tempore. Il titolare tratterà i dati personali dei richiedenti per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra, nei limiti dei termini prescrizionali di legge e potrà esercitare, in relazione al trattamento dei dati, i diritti previsti dal Regolamento UE n. 2016/679.

Il Comune di San Vito dei Normanni mette a disposizione una informativa sul trattamento dei dati estesa attraverso il proprio sito web istituzionale (sezione "Privacy") oltre alla specifica informativa relativa al presente procedimento.

Il soggetto responsabile per l'esercizio dei diritti degli interessati (DPO) è individuato nella persona di Marco Micella ([rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it](mailto:rpd@comune.sanvitodeinormanni.br.it)). Le richieste potranno essere inoltrate all'indirizzo e-mail indicato o a mezzo del servizio postale presso la sede dell'Ente.

L'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2 lett. b) Regolamento (UE) 2016/679, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, e il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma – Italia.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione il concorrente dichiara di aver preso visione delle informative sul trattamento dei dati.

---

## **Articolo 13**

### ULTERIORI INFORMAZIONI

---

Il Bando e relativa modulistica sono pubblicati online al sito istituzionale [www.comune.sanvitodeinormanni.br.it](http://www.comune.sanvitodeinormanni.br.it) e alla Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale alla voce "Bandi di concorso", nonché disponibili in formato cartaceo presso l'Ufficio URP sito in Piazza Carducci (Palazzo dell'Orologio).

Per chiarimenti ed ulteriori informazioni potrà essere contattato l'Ufficio Servizi Generali e Amministrativi, Sport e Politiche Giovanili – tel. 0831.955207 (Responsabile del procedimento: Cataldo Mondella).

Amministrazione procedente: Comune di San Vito dei Normanni (C.F. 81001650746, P.I. 00175480748).

Area competente: 1° Settore – Servizi Amministrativi e alla Persona (Responsabile: Francesco Palma).

Indirizzo: Piazza Carducci n. 1 – 72019 San Vito dei Normanni (BR).

PEC: [comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it](mailto:comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it); centralino: 0831.955111.

---

## **Articolo 14**

### DISPOSIZIONI FINALI

---

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rimanda alle disposizioni vigenti in materia di Edilizia Residenziale Pubblica ed in particolare a quelle contenute nella Legge Regionale n. 10/2014 e ss.mm.ii.

### **AVVERTENZA**

**TUTTI GLI ISCRITTI NELLA PRECEDENTE GRADUATORIA SONO TENUTI A RIPRESENTARE NUOVA ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO DI CONCORSO.**

San Vito dei Normanni, 28 dicembre 2022

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE  
Dott. Francesco Palma  
(Documento firmato digitalmente)